REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI COMPITI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL COMPRENSORIO PESCARESE

(sede: Amministrazione provinciale di Pescara)

Via Passo Lanciano

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 15.03.1997, n.59

Artt. 23 –27 del D.Lgs. n.112/98, che prevedono la costituzione "dello sportello unico per le attività produttive", facente capo ai Comuni, inteso come struttura unica responsabile del procedimento amministrativo di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazione edilizie;

Regolamento di cui al **D.P.R. 20.10.1998, n.447** recante la disciplina di semplificazione del procedimento di autorizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi;

Art. 26 della L.R. 11/99;

L.R. n.62 del 09.08.1999;

Deliberazione di Giunta Regionale n.**2752 del 22.12.1999** avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sportello unico per le attività produttive";

L. 24 novembre 2000 n.340

DPR 7 dicembre 2000 N.440

DLGS N° 267 del 18/08/00

Art 1. (Struttura e Sportello Unico. Responsabile e personale addetto)

1. Ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 2 della convenzione rep. N.496/2000 , è istituito lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), in forma associata, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti nei procedimenti di cui al presente regolamento, affidati alla struttura di cui ai commi successivi che gestisce lo SUAP.

2. la struttura garantisce l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 23 del dl.vo 112/98 ed in particolare le funzioni amministrative concernenti le procedure per:

- A) individuazione aree;
- B) localizzazioni;
- C) titolo abilitativo edilizio;
- D) collaudo impianti produttivi;
- E) funzioni di assistenza quali informazioni e promozione.

3. Responsabile della struttura è il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nominato dal Sindaco del Comune Capofila come stabilito dalla convenzione di costituzione dell'Associazione. Il R.U.P. riveste il ruolo di responsabile dell'intero procedimento relativo alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, loro ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione.

4. La dotazione organica complessiva dello Sportello Unico è decisa dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione, su proposta del R.U.P., privilegiando il coinvolgimento dei tecnici dei Comuni aderenti all'Associazione, e previa approvazione del piano economico finanziario.

5. Per procedimenti particolarmente complessi, il responsabile del procedimento può avvalersi dell'apporto istruttorio degli organismi pubblici titolari degli atti istruttori, pareri, ecc, necessari per il provvedimento finale.

6. Non si rende necessario il ricorso alla SUAP, quando l'atto amministrativo è direttamente

ottenibile attraverso l'opera di una sola amministrazione, in modo elementare ed in assenza di qualsiasi complessità, poiché il ricorso allo SUAP si risolverebbe in un evidente aggravio del procedimento (art. 1, c,2 legge 241/90).

Art. 2. (Funzioni di assistenza)

1. La struttura dello SUAP deve essere fornita di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni. In particolare l'apparato informatico deve rispondere ai seguenti requisiti:

   a) sia collegato in rete con gli uffici dei Comuni dell'Associazione, nonché con gli altri Enti;

   b) preveda la possibilità di inserire nella banca dati testi e disegni relativi ai piani urbanistici locali, provinciali e regionali;

   c) preveda la possibilità di realizzare un fascicolo informatico che, oltre ad annotare i dati identificativi del soggetto richiedente, assegni automaticamente ad ogni nuova pratica un numero identificativo di protocollo, la data di avvio del procedimento (coincidente con il giorno di protocollo), evidenzi la tipologia del procedimento (autorizzazione a nuovo impianto, ampliamento di impianto esistente, ecc.), e provveda ad aggiornare periodicamente ed in tempo reale i passaggi del procedimento scandendo i tempi previsti dalla procedura;

   d) preveda la possibilità di archiviare le pratiche sulla base di un sistema che le identifichi mediante ricerca ordinata per numero di pratica e/o nome dell'intestatario e/o tipo di intervento (realizzazione, ristrutturazione, ecc.). L'archivio deve distinguere le pratiche in corso da quelle già concluse, o per avvenuta decorrenza del termine procedimentale, o perché conclusesi con provvedimento espresso (favorevole o di rigetto);

   e) preveda la possibilità di creare avvisi automatici che informano l'operatore delle scadenze indicate nella procedura, per provvedere alle successive fasi del procedimento eventualmente con sistemi automatici di creazione ed invio di corrispondenza ad altri uffici competenti ed all'interessato, ove occorra;

   f) preveda la possibilità di fornire direttamente informazioni al cittadino dal punto di vista sia della modulistica adottata sia dell'accesso alle informazioni attraverso uno o più schermi informatici di facile e diretta consultazione, anche collocati presso gli uffici dei Comuni, e degli altri Enti;

   g) preveda la possibilità di riversare in internet la modulistica e tutte le informazioni sugli

adempimenti necessari e lo stato della pratica di ciascun richiedente, consentendo l'accesso alle informazioni delle singole pratiche mediante un sistema di riconoscimento con password (o city card);

h) preveda la possibilità di ricevere la documentazione tecnica in formato digitale con certificazione elettronica.

Art. 3. (Compiti)

1. Lo Sportello Unico, provvede all'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, benestare o atti di assenso, comunque denominati, nonché al rilascio del provvedimento conclusivo per tutte le attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane**,** le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni, qualora l'attività richieda la localizzazione, rilocalizzazione, riattivazione, riconversione e cessazione, nonché la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, anche attraverso l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa**.**

2. Lo SUAP fornisce le informazioni ai cittadini interessati alle procedure concernenti gli impianti di produzione di beni e servizi nonché di quelle relative l'insediamento di attività commerciali .

3. Lo SUAP cura il costante aggiornamento della modulistica e della procedura informatica, nonché la formazione periodica del personale addetto all'ufficio.

4. Il responsabile Unico del Procedimento propone, all'organo competente, la dotazione di hardware e software necessari per l'attività dello SUAP, secondo le caratteristiche specificate nell'articolo precedente.

Art. 4. (Ampliamento del servizio).

1. La Conferenza dei Sindaci può procedere all'ampliamento dei servizi anche ricorrendo a convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e nel rispetto di quanto previsto nella convenzione.

2. Nel caso l'Associazione deliberi l'istituzione di un servizio di consulenza alle imprese, ai sensi dell'art. 43, comma 3 della legge n. 449/97, le tariffe relative saranno definite tenendo conto dei costi.

3. Le modalità gestionali dei servizi ulteriori, come orario di lavoro, accordi con terzi, modalità e tempi di prestazione delle consulenze, sono definite secondo le modalità disciplinate dalla convenzione su proposta del R.U.P.

Art. 5 Procedimento

1. Il procedimento per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, localizzazione, rilocalizzazione, cessazione, riattivazione, riconversione e rilocalizzazione di un impianto produttivo di beni e servizi, si svolge, qualora l'interessato non si avvalga dell'autocertificazione di cui al Capo III del **D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447** e successive modifiche e integrazioni, secondo le norme contenute nei commi successivi.

2. Ai fini dell'avvio del Procedimento Unico i documenti da presentare al SUAP sono indicati in appositi moduli forniti dal SUAP stesso o scaricati dal sito internet dello Sportello Unico.

3. L'avvio del procedimento avviene mediante la presentazione di un'**unica domanda**, corredata dei documenti elencati nei moduli di cui al precedente comma 2. Tutti i termini previsti dal **D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447** e successive modifiche e integrazioni nonché quelli riportati nel presente regolamento decorrono dalla data del protocollo (inizio procedimento) ovvero dall'integrazione documentale pervenuta ai sensi dell'art.6, c.2.

4. La domanda acquisita al protocollo dello SUAP viene immessa immediatamente nell'archivio informatico laddove sia disponibile oppure con la pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Associazione presso il comune capofila e la parallela trasmissione al comune interessato per la pubblicazione nel suo Albo Pretorio, in cui viene creato il relativo fascicolo, così da rendere immediatamente pubblica la notizia per chi accede allo sportello informatico o al sito internet dello Sportello Unico. Parimenti la comunicazione vieni inviata al comune dell'Associazione.

5. Lo SUAP, ricevuta la domanda ed effettuata l'istruttoria formale, invita ogni

amministrazione interessata a far pervenire gli atti istruttori o di consenso comunque denominati, eventualmente attraverso anche certificazione elettronica, entro i termini previsti dalla convenzione con gli enti terzi. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale, il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga comunque non superiore a sessanta giorni**.** Tuttavia, qualora le amministrazioni competenti a rilasciare atti istruttori, pareri, ecc. rilevino l'incompletezza della documentazione trasmessa, possono richiederne, entro trenta giorni oppure nei termini previsti nella convenzione con enti terzi, l'integrazione della documentazione stessa. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. Il R.U.P. si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione dei pareri con provvedimento conclusivo che abilita il richiedente allo svolgimento dell'attività assorbendo qualsiasi altro provvedimento.

6. Se, entro i termini di cui al comma precedente, una delle amministrazioni interessate si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Il richiedente, in tal caso, entro gg 20 dalla comunicazione, può chiedere allo SUAP di convocare una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n° 241 /90 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di concordare eventualmente quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 5, entro i successivi cinque giorni il R.U.P. convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n° 241 /90 e successive modifiche ed integrazioni.

8. La convocazione della conferenza è resa pubblica nel Comune interessato dall'intervento attraverso l'affissione di manifesti murali e la pubblicazione nell'Albo pretorio nonché via "Internet", affinché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono presentare osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare.

9. La Conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle

norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 7, del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni.

10. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4 dell'art.4 del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo che viene immediatamente trasmesso, insieme al provvedimento conclusivo del R.U.P., al richiedente.

Art. 6 (Procedimento mediante autocertificazione).

1. Il procedimento per l'insediamento di un'attività produttiva, proposto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.. 447/98 e successive modifiche e integrazioni(autocertificazione), è avviato con la presentazione dell'istanza al SUAP, che, oltre a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, provvede a trasmettere immediatamente copia dell'istanza, alla Regione, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche. IL R.U.P. provvede a comunicare la notizia dell'istanza con la pubblicazione per 20 giorni nell'Albo Pretorio dell'Associazione presso il comune capofila e la parallela trasmissione al comune territorialmente competente per la pubblicazione nel suo Albo Pretorio; di seguito procede a darne pubblicità inserendo la suddetta notizia in un apposito elenco nel sito WEB dello SUAP.

2. Entro il termine di trenta giorni dall'apposizione del protocollo sull'istanza, lo SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori sospendendo i termini di conclusione del procedimento, di cui al successivo comma cinque, tale termine per l'integrazione non potrà essere superiore a trenta giorni.

3. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore, ovvero qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto ovvero il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il RUP può convocare il soggetto richiedente per un'audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

4. Qualora , al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art.11 della Legge 241/90, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario consentano il permanere delle condizioni tecniche per il ricorso all'autocertificazione. Il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

5. Il RUP rilascia il Provvedimento Conclusivo nel termine di quarantacinque o sessanta giorni dalla data di protocollo, salvo le sospensioni indicate ai precedenti commi.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 6 del D.P.R. 447, nel caso di impianti a struttura semplice, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte nonché alle prescrizioni contenute negli atti istruttori, nulla osta e pareri tecnici degli enti terzi , ove necessari, preventivamente acquisiti. Ove sia necessaria il titolo abilitativo edilizio (la concessione edilizia), il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego del titolo abilitativo.

7. In conformità alla deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.2752 del 22.12.1999, sono definiti impianti a struttura semplice:

- gli impianti non soggetti a V.I.A. ovvero a procedura di verifica ai sensi del DPR 24 aprile 1996
- gli impianti che non debbono essere assoggettati alla disciplina di cui al DPR 24 maggio 1988 n.203 sulle emissioni in atmosfera
- gli impianti finalizzati allo svolgimento di attività industriali a rischio ai sensi del DPR 1988 n.175
- gli impianti che non siano classificabili come industrie insalubri ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 , n.1265, e del D.M. 5 settembre 1994

8. L'Impresa è tenuta a comunicare l'inizio dei lavori, per la realizzazione dell'impianto, al SUAP ed al Comune che provvederà ad effettuare i necessari controlli, unitamente agli altri Enti interessati

9. Nel caso di false autocertificazioni, l'Ente terzo competente è tenuto a comunicarlo al SUAP entro trenta giorni

10. Resta fermo quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'art.6 del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni

Art. 7 (Progetti di attività produttive comportanti la variazione di strumenti urbanistici)

1. Qualora, a seguito della comunicazione comunale, si evince che il progetto presentato al SUAP sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il R.U.P rigetta l'istanza e ne da immediata comunicazione all'interessato.

2. Tuttavia qualora il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, sulla base dell'autocertificazione dell'imprenditore ed alla relazione firmata dal tecnico progettista, ma lo strumento urbanistico non prevede aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il R.U.P. convoca la Conferenza di servizi la quale verifica, tra l'altro, la sussistenza delle suddette conformità. A tal fine, il R.U.P. acquisisce dichiarazione del sindaco di non contrasto dell'intervento con gli indirizzi di pianificazione e programmazione territoriale dell'Ente e di sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del DPR 447/98.

3. La Conferenza di Servizi, come si evince dall'accordo con gli Enti terzi, deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla sua convocazione; l'eventuale positiva conclusione costituisce proposta di Variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi del comma 1 dell'art.5 del DPR 447/98, a seguito della pubblicazione degli atti della Conferenza, si pronuncia il Consiglio Comunale nei termini stabiliti dal comma 2 dell'art.5 del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il RUP rilascia il Provvedimento Conclusivo a seguito dell'avvenuta comunicazione, da parte del Comune, dell'esecutività della deliberazione consiliare di cui sopra .

Art.8 (Semplificazione in materia edilizia).

1. Le norme del presente regolamento prevalgono sulle norme procedimentali eventualmente

difformi contenute nei Regolamenti Edilizi dei comuni aderenti all'Associazione

Art. 9 (*Sanzioni*)

1. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il R.U.P., lo segnala al Comune, ai fini della riduzione in pristino dello stato dell'area a spese dell'impresa, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica dandone contemporaneamente comunicazione all'interessato.

2. La falsità di eventuali certificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa a rilascio dell'autorizzazione finale.

3. Per i casi di procedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti che, avvalendosi del sistema dell'autocertificazione, hanno dichiarato il falso, è istituito un archivio separato ma collegato informaticamente alla pratica da cui è scaturita l'autorizzazione.

4. Lo Sportello Unico esperirà controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo, secondo i tempi, le modalità ed i criteri da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 10 (Collaudi e Agibilità)

1. Quando il Collaudo sia previsto dalle norme vigenti si applicano le disposizioni di cui all'art.9 del DPR 447/98 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato ai sensi del D.P.R. 425/94.

Art. 11 (*Informazione e promozione*)

1. Lo Sportello Unico partecipa ai servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario , nazionale, regionale o locale. Sarà curata e sempre aggiornata, a tale scopo,

anche una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenze, e soluzioni di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

2. Nell'ambito delle attività promozionali, lo sportello pone in essere, direttamente e in collaborazione con altri enti o associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttivo offerte dallo stesso.

Art. 12 (*Tariffe*)

1. I servizi resi dallo Sportello Unico di cui al comma 1° dell'art. 4 sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative .

2. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il Comune, o i Comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

3. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. **Qualora dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, il R.U.P. non darà luogo al rimborso.**

4. Tali spese e diritti **nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica, sono dovuti nella misura del 50%** La struttura responsabile del procedimento precede ai sensi del comma 3.

5. La Conferenza dei Sindaci stabilisce la misura delle spese e dei diritti dovute per le attività proprie della struttura responsabile del procedimento secondo le procedure previste dalla convenzione.

Art. 13 (Pubblicità del Regolamento)

1 Al presente regolamento deve essere assicurata pubblicità come prevista dalla legge.